



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile – Fallimentare  
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il giudice designato dott.ssa Francesca Familiari;

esaminata la proposta di piano del consumatore presentata da **Carmine Vincenzo Trozzo**, nato a Cosenza il 19.7.1933, **Teresa Carbone**, nata a Marano Principato (CS) il 28.11.1960 ed **Eugenio Trozzo**, nato a Marano Principato (CS) il 14.2.1961 e la relazione particolareggiata del professionista gestore della crisi;

vista la richiesta di integrazione e chiarimenti del tribunale e le integrazioni dei ricorrenti pervenute, da ultimo, in data 13.09.2022;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti in Marano Principato (CS); rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che i debitori:

- non risultano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non risultano aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- risultano aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- considerato che secondo le linee guida di questo tribunale è ammissibile la proposta di piano proposta congiuntamente da più componenti il medesimo nucleo familiare, pur mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12-bis l. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta e la relazione allegata che consente *prima facie* di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore e quindi di ritenere ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore;

constatato che la proposta prevede la durata del piano in anni sette e mesi due (86 rate) e la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione e dei privilegiati;
- il pagamento del 35% dei creditori chirografari.

Ravvisate *prima facie* la meritevolezza del creditore<sup>1</sup> e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che i diversi immobili pur in possesso dei ricorrenti sono per lo più terreni con basso reddito agrario e/ dominicale e fabbricati di categoria catastale C/2;

ritenuto quindi poter fissare udienza di omologa del piano, sottoponendo lo stesso previamente ai creditori;

- concedere termine ai creditori per costituirsi e/o esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate, entro dieci giorni prima dell'udienza;

- fissare udienza per l'esame sull'omologa del piano, così come verrà rideterminato;

- onerare il professionista gestore della crisi di portare a conoscenza del giudice e della parte, entro 5 giorni prima dell'udienza, eventuali osservazioni comunque pervenute dai creditori;

### **P.Q.M.**

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

### **FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno 16 febbraio 2023 ore 10:00;

### **ORDINA**

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L.3/2012 a cura del professionista, gestore della crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il termine del 15 gennaio 2023;

- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 15 gennaio 2023;

---

<sup>1</sup> A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento siano state ricondotte alla ad una situazione di squilibrio determinatasi in quanto il sig. Trozzo Eugenio, di professione boscaiolo, pur prestando regolare attività lavorativa, non era stato retribuito per diverso tempo, sicché gli impegni finanziari già assunti erano stati in parte corrisposti dal figlio Eugenio, di mestiere pasticciere; si era così innescato un circolo vizioso che aveva determinato la necessità di ulteriori finanziamenti.

- che il professionista si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al giudice con deposito in PCT;
- che il medesimo, entro l'11 febbraio 2023, dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

**DISPONE**

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi, dott. Umile Guarnieri e ai ricorrenti, tramite il loro legale avv. Andrea Greco.

Cosenza, 25.11.2022

Il giudice  
dott.ssa Francesca Familiari